

Rep. n. 47/2024



Imposta di bollo
€ 40,00

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CUP G64D23001350001

TRA

L'Istituto Superiore di Sanità, nella persona del Legale Rappresentante Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone, nato a Villa San Giovanni (RC) il 02/08/1953, con sede legale in Viale Regina Elena 299 - 00161 Roma codice fiscale 80211730587, partita IVA 03657731000

E

il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, rappresentato dal Direttore del Centro e Legale Rappresentante pro tempore, Ing. Roberto Sanfilippo, codice fiscale/partita iva 01427360852, con sede legale in Caltanissetta – cod. postale città 93100, in qualità di Provider, individuato dalla Regione Siciliana con D.A. regionale Salute 29 marzo 2023 n. 322

di seguito congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e s.m.i

VISTO l'articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992 e s.m.i.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, gli articoli 1, comma 7, e 12, comma 2

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e, in particolare gli artt. 3 e 4 che prevedono la composizione del Comitato tecnico sanitario

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 13 agosto 2013, visto n. 934 e, in particolare, l'articolo 1, che dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni del Comitato tecnico sanitario

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 dicembre 2021, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 7 gennaio 2022, visto n. 33, recante la ricostituzione del Comitato tecnico sanitario, avente una durata di tre anni data di insediamento

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in particolare la Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, che consiste nel “rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due linee di intervento: a) il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC), sostenendo lo sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il trasferimento di tecnologie verso l'industria; b) il finanziamento di programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti”



CEFPAS

Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario
P.Iva Cod. Fiscale 01427360852

Sede Legale
via Giuseppe Mulè, 1
93100 Caltanissetta
+39 0934 505199
info@cefpas.it

Sede Operativa
via Mario Vaccaro, 5
90145 Palermo
+39 091 7079361
palermo@cefpas.it



www.cefpas.it

Ente sottoposto a vigilanza e controllo dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana



VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del 2 citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori nell'ambito degli interventi e sub-interventi di investimento del piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, che prevede, in particolare, che "affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l'anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla Commissione due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni"

VISTE le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR", predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS), che descrivono le funzionalità del sistema informativo "ReGiS" sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in attuazione dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

VISTO il documento "Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR - Ministero della Salute", adottato con Decreto del 29 luglio 2022

VISTE le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori", predisposte dal Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato (RGS), che contengono indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di controllo e rendicontazione delle spese e di Milestone & Target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'art. 8, punto 3, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 "Modalità, regole e strumenti per il conferimento dei dati"

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"

VISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 per l'adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

VISTA la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"

VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"

VISTA la Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27 "Monitoraggio delle misure PNRR"

VISTA la Circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR; VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e s.m.i.

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

VISTO quanto previsto dalla Missione 6 - Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Codice Unico di Progetto D73C22002160002

VISTO il D.A. regionale Salute 29 marzo 2023 n. 322 con cui il CEFPAS è stato individuato quale Provider per l'attuazione e gestione del Piano di formazione regionale sulle infezioni ospedaliere da destinare ad almeno n. 27.531 dipendenti del SSR

VISTO l'Accordo Rep. n. 2217/2023, sottoscritto in data 27 aprile 2023, tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute ed il CEFPAS con cui, in attuazione del succitato D.A. regionale Salute 29 marzo 2023 n. 322, la Regione Siciliana ha affidato al CEFPAS l'attuazione della Missione 6 del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – Linea di investimento M6-C2-I2.2.B “Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: sub misura: Corso di formazione in infezioni ospedaliere”, prevedendo, altresì, che per lo svolgimento delle suddette attività formative l'Assessorato regionale della Salute erogherà al CEFPAS l'importo complessivo di €7.509.739,72 in ragione delle azioni e della tempistica di svolgimento prevista nel medesimo Accordo

CONSIDERATO che gli artt. 2 e 4 del succitato Accordo Rep n. 2217/2023 prevedono che le attività formative del “Corso di formazione in infezioni ospedaliere”, articolato in 4 moduli, siano destinate a n. 27.531 unità di personale del Servizio Sanitario Regionale della Sicilia, in possesso della qualifica di medico, infermiere e OSS/OSA, stabilendo, altresì, che le medesime attività formative siano completate entro il 31 dicembre 2025

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

CONSIDERATO che le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del “Corso di formazione in infezioni ospedaliere”, collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) – Linea di investimento M6-C2-I2.2.B “Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”, garantendo, per quanto di loro competenza, il raggiungimento di milestone e target relativi alla succitata linea di investimento M6-C2-I2.2.B

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

- 1.1 Il CEFPAS, di seguito denominato parte affidante, affida all'ISS, che accetta, lo sviluppo, la produzione, l'erogazione e il monitoraggio del corso di Formazione a Distanza (FAD) su piattaforma e-Learning EDUISS (<https://www.eduiss.it>) “Introduzione al contrasto delle infezioni correlate all'assistenza. Rilevanza del problema, concetti, metodi e precauzioni, aspetti organizzativi, prevenzione, sorveglianza e controllo”. Il programma del corso sarà messo a punto in conformità agli standard qualitativi previsti per gli eventi di formazione erogati dell'ISS in condivisione con la parte affidante
- 1.2 Il suddetto corso, si inserisce nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento come previsto nell'Allegato 5 dell'Action Plan M6C2 2.2 b - *Indicazioni nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero*
- 1.3 Per corso si intende un evento formativo in modalità FAD della durata di 8 ore formative, con un periodo di erogazione massimo di 365 giorni come stabilito da regolamento AGENAS per l'accreditamento ECM
- 1.4 I termini e le condizioni per lo sviluppo del corso, la metodologia didattica e la struttura generale del corso sono descritti nel documento denominato “Allegato Tecnico” che è parte integrante del presente accordo.

2. ONERI DELL'ACCORDO

2.1 La Parte affidante verserà all'ISS un ristoro per le spese sostenute per l'esecuzione delle attività suddette come di seguito determinato:

- Euro 2.000,00 (I.V.A. esente) dopo la stipula del presente accordo e dietro presentazione di fattura da parte dell'ISS
- Euro 2,00 (I.V.A. esente) a utente iscritto al corso (e per ogni eventuale ripetizione su base annua del corso - numero massimo di unità personale SSR da formare: n.30.000), da corrispondere a conclusione dell'evento e dietro presentazione di fattura da parte dell'ISS
- Rimborso ECM (I.V.A. esente) in base alle tariffe dell'ente preposto al riconoscimento dei crediti ECM (AGENAS)

2.2 Il versamento dell'importo di cui al presente Articolo 2 verrà effettuato tramite Bonifico bancario a 30 (trenta) giorni a fronte di regolare fattura emessa da: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

I versamenti saranno effettuati sul seguente conto corrente, che non potrà essere cambiato se non con accordo scritto delle Parti: Banca INTESA S.PAOLO SpA Via Alessandria, 160/A 00198 ROMA; IBAN NO. IT13K0306903219100000300001

3. DURATA E RECESSO

3.1 Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del Servizio che dovrà essere completato entro il **31.12.2025** con le modalità descritte

Le parti potranno recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dando un preavviso scritto a mezzo PEC di almeno 30 giorni. In tal caso la Parte affidante, si impegna a versare all'ISS esclusivamente la quota di compenso relativa alle attività già compiute e compensare con quanto già corrisposto ai fini del presente Accordo

4. CONFIDENZIALITÀ

4.1 Tutte le notizie ed i dati comunicati tra le Parti dovranno essere considerati e trattati come strettamente confidenziali. Le Parti garantiscono che tutto il personale che prenderà parte allo svolgimento del Servizio sarà informato del carattere confidenziale delle notizie e dei dati forniti e che sarà altresì vincolato alla riservatezza su tali notizie e dati

5. OBBLIGHI DELL'ISS

5.1 L'ISS dichiara e garantisce:

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Servizio
- che non ci sono impedimenti contrattuali o ai sensi di legge all'esecuzione del Servizio
- che il Servizio sarà eseguito da personale in possesso della necessaria competenza, esperienza e professionalità
- che il Servizio sarà eseguito conformemente ai più elevati standard di qualità tecnica e professionale e nel rispetto: (a) delle condizioni contrattuali qui espresse e (b) delle rilevanti disposizioni normative e/o regolamentari in linea con le correnti evidenze scientifiche
- di essere in regola con gli obblighi tributari e previdenziali previsti per il Servizio
- che il Corso sarà reso fruibile entro 60 gg dalla sottoscrizione dell'Accordo

5.2 In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi del presente Articolo la Parte affidante, fatto salvo ogni altro rimedio, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'Accordo e/o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

6. OBBLIGHI DEL CEFPAS

6.1 La Parte affidante è responsabile nei confronti dell'ISS dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo

6.2 È, altresì, responsabile nei confronti dell'ISS dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione dell'Accordo, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti e fornitori

- 6.3 Sono a carico della Parte affidante tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente servizio, (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di connessione e partecipazione alla FAD)
- 6.4 È a carico della parte affidante:
- la definizione degli utenti che si avvarranno del corso sia in termini di numeri che di profili professionali
 - fornire quanto necessario e previsto ai fini della gestione delle iscrizioni degli utenti al corso secondo quanto stabilito nell'Allegato Tecnico "Termini e condizioni per lo sviluppo del corso, la gestione delle iscrizioni e il monitoraggio della fruizione e completamento dei partecipanti"
- 6.5 La parte affidante è informata che l'ISS adotta un Sistema di Gestione della Qualità dei processi formativi certificato da DNV ISO 9001 e che gli eventi di formazione erogati dall'ISS, inclusi gli eventi di formazione a distanza, sono sottoposti ad un Sistema di Qualità, pertanto assicura la propria adesione, al fine di garantire la conformità dell'evento agli standard qualitativi previsti. La parte affidante è altresì informata che l'ISS è Accreditato (Provider Nazionale Standard) per l'erogazione di eventi formativi per il rilascio crediti ECM-AGENAS e per l'erogazione di eventi formativi rilascio crediti CNOAS; è altresì informata che la piattaforma e-learning EDUISS è qualificata ai fini AGID (Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

7. PRIVACY

- 7.1 Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, acconsentono al trattamento dei propri dati comunicati per l'esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito la "Normativa Privacy") e garantiscono reciprocamente quanto segue:
1. i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse
 2. la comunicazione dei suddetti dati può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio ed alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati potranno essere trattati dai responsabili o incaricati del trattamento nominati dalle Parti nell'ambito delle funzioni preposte all'adempimento del presente Accordo
 3. ciascuna Parte dovrà prontamente informare l'altra Parte circa qualsiasi richiesta proveniente da soggetti interessati che intendano esercitare i diritti relativi alla protezione dei propri dati o circa qualsiasi richiesta da parte dell'Autorità Garante in relazione al presente Accordo
 4. i dati saranno conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i Responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Laddove non sussista un obbligo legale alla conservazione, questo coinciderà con la durata del presente Accordo. Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati dovranno essere cancellati o, su richiesta di una delle Parti, restituiti in maniera sicura a detta Parte

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.1 Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR
- 8.2 I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Accordo, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali
- 8.3 Le Parti del presente Accordo assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Accordo, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo
- 8.4 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi

dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi. Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche

8.5 Le Parti, nell'ambito del presente Accordo, assumono rispettivamente la veste di Titolare Autonomo del Trattamento

8.6 I dati personali oggetto dell'Accordo sono trattati per finalità legate allo sviluppo, produzione ed erogazione sulla piattaforma EDUISS del corso "Introduzione al contrasto delle infezioni correlate all'assistenza. Rilevanza del problema, concetti, metodi e precauzioni, aspetti organizzativi, prevenzione, sorveglianza e controllo"

8.7 La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene all'art. 6, par. 1, lett. a), in quanto *"l'interessato ha espresso il consenso del trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"*, e all'art. 6, par 1, lett. e), in quanto *"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico"*

8.8 Le categorie di dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo sono:

- Dati anagrafici;
- Dati di contatto;
- Dati relativi alla professione
- Dati di fruizione del corso

8.9 Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate

8.10 Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679

8.11 Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività

9. PATTO DI INTEGRITÀ

9.1 Il Patto di integrità, deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente allegato al medesimo

9.2 Il Patto di integrità suddetto stabilisce reciproche e formali obbligazioni tra le parti affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza

10. SUBAPPALTO E CESSIONE

10.1 L'ISS non potrà subappaltare, in tutto o in parte, e/o trasferire i Servizi senza il previo consenso scritto della Parte affidante. Resta inteso che ISS sarà l'unico responsabile per le attività di eventuali fornitori terzi o subappaltatori

10.2 L'ISS non potrà cedere il credito né l'Accordo stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte affidante. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Parte affidante, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo per fatto e colpa di ISS

11. VARIE

11.1 Resta fermo che il presente Accordo vincola esclusivamente le Parti e che ogni diritto e obbligo nascente dallo stesso, dalla sua esecuzione e dalla sua eventuale risoluzione, faranno capo esclusivamente alle Parti contraenti. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo o con altri fornitori di beni e/o servizi è a esclusivo

carico di ISS, che in tal senso solleva la Parte affidante da ogni responsabilità al riguardo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi vertenza possa insorgere sia direttamente con il personale, sia con gli Enti previdenziali sia con soggetti terzi per questioni inerenti al rapporto di lavoro)

- 11.2 Quanto previsto nel presente Accordo supera ogni eventuale precedente accordo tra le Parti, nonché qualsiasi disposizione, anche economica, eventualmente indicata nella documentazione allegata e che risulti in contrasto con quanto qui riportato
- 11.3 Nessuna variazione o modifica al presente Accordo sarà efficace in assenza di preventivo accordo scritto tra le Parti
- 11.4 In presenza di eventuali segnalazioni di errori da parte della Parte affidante, l'ISS si impegna a informare il partecipante dell'errata corregge

12.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 12.1 Il presente Accordo è disciplinato, interpretato e regolato ai sensi della legge italiana e, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia agli articoli 1655 e ss. del codice civile
- 12.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma

13.FORZA MAGGIORE

- 13.1 Gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del presente Accordo saranno sospesi durante il periodo e nella misura in cui ad una delle Parti sia impedito di rispettarli per qualsiasi causa di "Forza Maggiore", al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi ma non limitati a: sciopero, sommossa, guerra, incendio, inondazione, tempesta
- 13.2 Nel caso in cui una delle Parti sia ostacolata da causa di forza maggiore, dovrà notificare non appena possibile all'altra Parte la sospensione delle attività indicando la data e l'entità della sospensione e la sua causa. L'omissione di tale comunicazione farà decadere il diritto di tale Parte di chiedere la sospensione. Qualsiasi Parte il cui obbligo sia stato sospeso come sopra indicato riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo l'eliminazione della causa e ne darà notifica all'altra Parte. Nel caso in cui la causa persista per più di 6 mesi, ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo con un preavviso di 30 giorni
- 13.3 Il termine "Forza Maggiore" include il parziale o totale fallimento o ritardo nell'esecuzione del Servizio causato o derivante da pandemie, guerre o altri eventi e circostanze documentate da ISS dimostranti che tali eventi o circostanze:
- erano al di fuori del suo ragionevole controllo
 - non potevano ragionevolmente essere previste al momento della firma dell'Accordo
 - non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati.
- 13.4 Il termine include in particolare il fallimento o ritardo causato da regolamenti, leggi, ordini e/o azioni di governo, autorità o agenzie sanitarie, adottati dopo la data di efficacia dell'Accordo, che incidono direttamente sull'esecuzione del Servizio
- 13.5 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
- 13.6 L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'ISS.
- 13.7 Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento dichiarano di approvare ogni sua parte e per intero.

Lì, _____

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Legale Rappresentante

Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone



ROCCO DOMENICO
ALFONSO BELLANTONE
18.07.2024 08:03:45 UTC

Per il CEFPAS

Il Direttore del Centro

Ing. Roberto Sanfilippo
SANFILIPPO
ROBERTO
23.07.2024
09:00:39
GMT+01:00

